



COMUNE DI VADO LIGURE

ALLEGATO A

Modificare la lettera a) del comma 4 dell'articolo 11 "INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016	Versione modificata
<p>4. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:</p> <p>a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;</p>	<p>4. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:</p> <p>a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. Per le utenze domestiche la prova da produrre per considerare cessata l'utenza consiste nella documentazione attestante la chiusura di tutti i servizi pubblici di erogazione di cui all'articolo 2 comma 4, oltre alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'assenza di mobili e suppellettili che comprovino l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 comma 5.</p> <p>Per le utenze non domestiche, la cessazione dell'utenza avverrà soltanto nei casi in cui il contribuente, oltre a presentare le prove di cui al precedente periodo, dimostri l'impossibilità dell'utilizzo dei locali anche in forma di deposito;</p>

Modificare il comma 1 dell'articolo 18 "OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016	Versione modificata
<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.</p>	<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti su cui si calcola la tariffa per tutto l'anno solare è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo all'interno del Comune di Vado Ligure, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.</p>

Nello stesso articolo il comma 10 è abrogato:

"10. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune presentando entro 30 giorni apposita denuncia".

All'articolo 22 "APPLICABILITA'" modificare il comma 1 come di seguito indicato:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016	Versione modificata
1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.	1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati. Per avere diritto alle riduzioni ed alle agevolazioni di cui al presente regolamento i contribuenti sono tenuti a dichiarare le condizioni di sussistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 24 comma 1 lett. c), entro i termini di cui all'articolo 25 comma 1.